

Nuovi CAM Edilizia 2025: reazioni della filiera, commenti e "nodi" critici

LINK: <https://www.ingenio-web.it/articoli/nuovi-cam-edilizia-la-filiera-reagisce-ecco-i-primi-commenti/>

CAM | Appalti Pubblici | Edilizia | Codice Appalti Data Pubblicazione: 09.12.2025 | Ultima Modifica: 12.12.2025 Nuovi CAM Edilizia: la filiera reagisce. Ecco i primi commenti Il nuovo Decreto CAM Edilizia è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale e entrerà in vigore il 2 febbraio 2026. La filiera dell'edilizia - associazioni, ordini professionali, imprese e tecnici - inizia a commentare novità e impatti del provvedimento. Redazione INGENIO La pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dei nuovi CAM Edilizia 2025 In Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 281 del 03/12/2025 - il Decreto del 24 novembre 2025 che aggiorna i CAM Edilizia . Il provvedimento, atteso da tempo, entrerà in vigore dal 2 febbraio 2026, sessanta giorni dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Il testo del decreto è composto da una premessa introduttiva, quattro articoli e un Allegato Tecnico che definisce nel dettaglio i nuovi requisiti ambientali minimi da applicare negli appalti pubblici per l'affidamento dei servizi di progettazione e direzione lavori, dei servizi di

manutenzione e dell'esecuzione di interventi edilizi - inclusi costruzione, ristrutturazione, manutenzione e adeguamento. Le ragioni della revisione dei CAM Edilizia L'aggiornamento dei CAM Edilizia risponde all'esigenza di allineare i criteri ambientali minimi al cambiamento in atto nel settore delle costruzioni. Negli ultimi anni, infatti, l'evoluzione tecnologica, le trasformazioni dei mercati e l'aggiornamento della normativa ambientale europea e nazionale hanno richiesto una revisione puntuale dei requisiti minimi richiesti nelle gare pubbliche. Il MASE ha avviato un percorso istruttorio ampio e partecipato, coinvolgendo esperti del settore e rappresentanti di MiSE, MEF e ANAC, per assicurare un allineamento tecnico-normativo e un'applicazione coerente dei criteri ambientali nei diversi ambiti della progettazione e dell'esecuzione delle opere pubbliche. Questo nuovo decreto si inserisce in un quadro più ampio, che ha visto a dicembre 2024 anche l'entrata in vigore dei nuovi CAM Strade : un ulteriore passo verso la

piena integrazione della sostenibilità nel ciclo di vita delle opere pubbliche. Pubblicati i nuovi CAM Edilizia: entusiasmo, dubbi e prime reazioni dal settore La pubblicazione dei nuovi CAM Edilizia ha generato un immediato interesse da parte di associazioni di categoria, ordini professionali, tecnici e aziende fornitrici di materiali. Le prime reazioni restituiscono un quadro variegato: grande consenso sugli obiettivi di fondo e sull'innalzamento del livello qualitativo richiesto, ma anche preoccupazioni legate alla reale applicabilità di alcuni requisiti e alla gestione del periodo transitorio. I commenti delle Associazioni di filiera ANCE - Associazione Nazionale Costruttori Edili ANCE - Associazione Nazionale Costruttori Edili ha pubblicato sul proprio portale un approfondimento tecnico dedicato al nuovo decreto sui CAM Edilizia, offrendo una prima lettura sistematica delle principali novità introdotte. In termini di inquadramento generale, ANCE ha sintetizzato così gli effetti e il perimetro applicativo del provvedimento: «Il nuovo decreto sui Criteri

Ambientali Minimi (CAM) per l'edilizia introduce un quadro aggiornato per l'applicazione dei requisiti ambientali nei contratti pubblici, fissandone oggetto e ambito di operatività fin dalla fase di progettazione. L'articolo 1 del decreto, in particolare, stabilisce che i nuovi CAM e il relativo allegato tecnico trovano applicazione nei servizi di progettazione e direzione lavori quando i bandi o gli inviti a presentare offerte sono pubblicati e/o inviati dopo l'entrata in vigore del decreto. La stessa disciplina si estende anche ai servizi di manutenzione, ai lavori e ai contratti integrati di progettazione esecutiva e lavori qualora la gara sia basata su un progetto validato sotto il nuovo regime. Le innovazioni riguardano anche la progettazione svolta internamente alle stazioni appaltanti: i nuovi CAM devono essere applicati anche quando l'incarico sia stato affidato prima dell'entrata in vigore del decreto, purché la progettazione non sia stata ancora validata. Il decreto introduce inoltre un regime transitorio tra il DM 256/2022, come modificato dal DM 5 agosto 2024, e i nuovi criteri. La disciplina previgente continua ad applicarsi solo agli appalti integrati fondati su un PFTE validato secondo le vecchie

regole e agli appalti di lavori basati su progetti esecutivi validati sotto il DM 256/2022, ma esclusivamente se la pubblicazione del bando o l'invio degli inviti avviene entro tre mesi dalla validazione. Trascorsi tali termini, in assenza di validazione, si applicano automaticamente i nuovi CAM. Con riferimento al contenuto dell'allegato tecnico, uno degli aspetti centrali del nuovo testo è l'aggiornamento dei riferimenti al Codice dei contratti pubblici di cui al d.lgs. 36/2023, accompagnato da una maggiore specificazione delle responsabilità delle stazioni appaltanti. Il decreto chiarisce infatti che i criteri ambientali devono essere considerati e valorizzati sin dalle prime fasi endoprocedimentali che precedono l'affidamento della progettazione. Nel Documento di Indirizzo alla Progettazione (DIP), la stazione appaltante è tenuta a richiamare espressamente i criteri CAM per guidare il progettista nell'impostazione dell'intervento, con particolare attenzione ai profili tecnici e prestazionali individuati dal Codice. Particolare rilievo assume la gestione delle forniture dei prodotti da costruzione. Il DIP deve indicare ai progettisti che, già a partire

dal PFTE, la definizione dei prezzi deve tenere conto dei requisiti previsti dal capitolo dedicato alle specifiche tecniche dei prodotti da costruzione, con conseguente adeguamento dei computi estimativi nel rispetto dell'articolo 41, comma 13, del Codice. Allo stesso tempo devono essere considerati gli eventuali maggiori costi derivanti dai criteri di gestione ambientale del cantiere e dalle clausole contrattuali previste dal decreto per gli interventi edilizi. Il progettista deve dare conto dell'applicazione dei CAM nella specifica Relazione CAM di progetto, descrivendo il contesto tecnico e giustificando, ove necessario, eventuali applicazioni parziali o deroghe motivate. Fin dalla fase di fattibilità, dovrà inoltre indicare i requisiti dei prodotti da costruzione conformi ai nuovi criteri e specificare i mezzi di prova che l'appaltatore dei lavori dovrà presentare alla direzione lavori.» Nel proprio contributo ANCE richiama inoltre l'attenzione sulle novità introdotte dal decreto in materia di gestione dei rifiuti e criteri ESG. In particolare, il testo disciplina due nuovi documenti: il Piano di riutilizzo, riciclo e recupero dei rifiuti da C&D (cap. 2.5.4) e il Piano di gestione dei rifiuti di cantiere (cap.

3.1.1). Il primo è di competenza del progettista, mentre il secondo, il Piano di gestione dei rifiuti di cantiere, deve essere redatto dall'impresa appaltatrice nel rispetto delle prescrizioni e delle indicazioni fornite in fase di progettazione. Il piano deve includere una tabella di tracciamento dei rifiuti, costantemente aggiornata, con l'indicazione delle percentuali di rifiuti effettivamente conferiti a impianti di recupero, ai fini della dimostrazione del raggiungimento del target del 70% di rifiuti da avviare a recupero. «Per quanto riguarda i capitoli dedicati agli aspetti ESG (2.6.4 e 3.2.5), i nuovi CAM, in linea con le richieste di ANCE, ampliano il perimetro del criterio al fine di ricomprendere il maggior numero possibile di attestazioni di conformità ESG» specifica ANCE. Infine, con riferimento alle disposizioni sul personale di cantiere contenute nel Titolo 3 - Criteri per l'affidamento ed esecuzione dei lavori per interventi edilizi, capitolo 3.1.2, ANCE evidenzia di aver esplicitamente richiesto, all'interno della sezione "verifica", l'adozione della formulazione "organismi paritetici promananti dalle associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più

rappresentative sul piano nazionale", richiamando il consolidato principio della maggiore rappresentatività comparata. >>> CLICCA QUI - Accedi all'approfondimento ANCE GBC ITALIA - Green Building Council Italia Sul sito di GBC Italia leggiamo: «il nuovo CAM Edilizia manda in pensione il DM 256/2022 e i suoi aggiornamenti, accompagnando il passaggio con un periodo transitorio per non bloccare le procedure in corso. La logica è semplice: criteri più chiari, meglio allineati agli obiettivi climatici europei e più facili da usare per uffici tecnici e progettisti. Per chi lavora nel settore, questo si traduce in alcune conseguenze molto concrete: le prestazioni energetico-ambientali pesano davvero nei punteggi di gara, gli approcci basati sul ciclo di vita degli edifici non sono più una nicchia, i protocolli e certificazioni diventano strumenti per dimostrare, con dati alla mano, che un edificio impatta meno e funziona meglio. Accanto a questa visione, c'è il tema di come rendere tutto operativo, giorno per giorno, dentro i capitolati, i modelli BIM, i piani di manutenzione. È qui che entra in campo la prospettiva dell'Associazione che negli

ultimi anni ha lavorato sul rapporto tra CAM, strumenti digitali, protocolli di certificazione e performance reali degli edifici.» «GBC Italia ha partecipato al tavolo di consultazione per l'aggiornamento del Decreto portando proposte tecniche e di processo fondate sui risultati dei gruppi di lavoro specialisti dell'associazione, come ad esempio quello sull'efficienza idrica, di progetti partecipati, come #BuildingLife e IndicateLife sulla decarbonizzazione, oltre all'esperienza maturata in questi anni a livello nazionale ed internazionale in ambito delle certificazioni energetico-ambientali» >>> Marco Caffi, Direttore di GBC Italia. ANIT - Associazione Nazionale Isolamento Termico e Acustico Come sottolineato da ANIT nella news dedicata ai CAM Edilizia 2025, arriva un chiarimento importante da parte del Ministero in merito alle verifiche di conformità dei materiali da costruzione. Un chiarimento decisivo, sottolinea ANIT, che da anni si batte contro il fenomeno dell'isolwashing, ovvero quelle pratiche commerciali scorrette che portano i consumatori a credere che un prodotto offra prestazioni isolanti superiori a quelle reali. «Segnaliamo che il Ministero ha voluto chiarire un punto

fondamentale, ossia che non esiste un modello ufficiale di attestato di conformità ai CAM o certificazione CAM, perché tali documenti non sono utili alla verifica dei criteri. La verifica di conformità ai CAM va eseguita dalla stazione appaltante, il progettista, il direttore lavori o l'appaltatore in base alla documentazione che il produttore mette a disposizione in conformità ai mezzi di prova indicati nel decreto» scrive ANIT. ANIT segnala inoltre diverse novità introdotte dai nuovi CAM Edilizia 2025: l'ampliamento del campo di applicazione a tutti i lavori e servizi su edifici e manufatti, l'obbligo di diagnosi energetica dinamica per gli interventi su immobili con superficie superiore a 1000 m² e l'aggiornamento del controllo delle prestazioni estive tramite la sola verifica della temperatura operante. Tra le altre modifiche figurano la semplificazione delle procedure per la valutazione LCA degli edifici, l'aggiornamento delle modalità di utilizzo di etichette e certificazioni e l'introduzione di nuovi criteri su risparmio idrico, risanamento da umidità e prodotti da costruzione, comprese vetrate isolanti e tubazioni. ANIT anticipa infine che a breve sarà

disponibile una guida di approfondimento riservata ai Soci. GESTORE MARCHIO P O S A Q U A L I T À SERRAMENTI L'intero fronte associativo che rappresenta le principali realtà industriali italiane della filiera dei serramenti - ANFIT (Associazione Nazionale per la Tutela della Finestra Made in Italy), CNA (Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa), Confartigianato Imprese, LegnoLegno (Consorzio Nazionale Serramentisti), EdilegnoArredo di FederlegnoArredo, PVC Forum Italia (Centro di informazione sul PVC) e UNICMI (Unione Nazionale delle Industrie delle Costruzioni Metalliche, dell'Involucro e dei Serramenti) - attraverso un comunicato stampa del Gestore del Marchio Posa di Qualità dei Serramenti, evidenzia come una delle principali novità introdotte riguardi proprio la posa in opera dei serramenti, che assume un ruolo centrale sia nella fase progettuale sia in quella esecutiva. «La corretta posa in opera non è più una buona pratica: diventa un obbligo normativo per garantire qualità, efficienza energetica e durabilità», afferma il Gestore del Sistema Posa Qualità. I nuovi CAM introducono criteri obbligatori e

premianti che richiamano in modo esplicito la conformità alla serie di norme UNI 11673 e l'utilizzo di nodi di posa qualificati. Criterio obbligatorio 2.3.12 - Giunti di raccordo Il progetto deve prevedere nodi di posa conformi a UNI 11673-1, sia in caso di installazione ex novo che di sostituzione. La conformità può essere attestata tramite rapporto di prova o - in alternativa - tramite il Marchio Progettazione Posa Qualità, riconosciuto come evidenza di pre-verifica della conformità. Criterio premiante 3.2.11 - Capacità tecnica dell'operatore Punteggi aggiuntivi premiano gli operatori in grado di realizzare nodi di posa qualificati e le installazioni conformi ai requisiti del Marchio Posa Qualità Serramenti, che include anche il Marchio Progettazione Posa Qualità. «Per imprese e progettisti è l'occasione di valorizzare la competenza tecnica e differenziarsi nelle gare pubbliche», sottolinea il Gestore del Sistema Posa Qualità. Riconosciuto da tutte le principali associazioni di categoria, il Sistema Posa Qualità mette oggi a disposizione: oltre 150 giunti di raccordo qualificati tra serramenti e involucro opaco 14 Marchi Progettazione Posa Qualità già rilasciati oltre 100 Costruttori di Serramenti

certificati con il Marchio Posa Qualità Serramenti Una dotazione che rende il sistema uno strumento immediatamente operativo per garantire alle stazioni appaltanti, ai progettisti e alle imprese il rispetto dei nuovi obblighi introdotti dai CAM. «I nuovi CAM attraverso un efficace utilizzo della normazione tecnica rappresentano una corretta difesa del mercato nazionale e premiano chi investe in qualità, competenza e responsabilità. Siamo pronti a supportare tutta la filiera», conclude il Gestore del Sistema Posa Qualità. UNICMI - Unione Nazionale delle Industrie delle Costruzioni Metalliche dell'Involucro e dei serramenti «Per prima cosa credo sia giusto esprimere un plauso e un ringraziamento al Ministero dell'Ambiente e al Dottor Saporetto per l'enorme mole di lavoro fatta nell'aggiornamento dei CAM Edilizia. Detto questo, l'aspetto che, fra i tanti, mi pare interessante evidenziare di questo documento è l'utilizzo appropriato della normazione UNI come strumento per garantire qualità e sostenibilità all'intervento pubblico in edilizia (penso per esempio alla UNI 11673 per la posa in opera degli infissi o la UNI 7697 per il vetro). Non

è infatti solo un modo per allineare le imprese verso una qualità condivisa e riconoscibile ma è anche un modo per costringere le imprese che vengono da fuori a confrontarsi (come da anni devono fare le nostre imprese all'estero) e a adeguarsi alla normazione nazionale. Un modo sano per aiutare le imprese e il mercato italiano.» >>> Pietro Gimelli, Direttore Generale di UNICMI. ATECAP - Associazione Tecnico Economica del Calcestruzzo Preconfezionato «La pubblicazione dei nuovi CAM Edilizia rappresenta un passaggio importante, ma non privo di criticità. Il principio alla base del criterio per favorire l'impiego di materiali riciclati nel calcestruzzo è condivisibile e in linea con gli obiettivi della transizione ecologica. Tuttavia, la reale capacità di applicare questa prescrizione è oggi fortemente condizionata da un mercato degli aggregati di recupero ancora troppo limitato, disomogeneo sul territorio e privo di volumi adeguati per sostenere in modo strutturale una domanda crescente. Oggi il tasso di sostituzione degli aggregati naturali con materiali di recupero è fermo al 2,5%, e l'utilizzo di aggregati riciclati idonei all'impiego strutturale non supera lo 0,58%. In molte

aree del Paese le imprese sono costrette a percorrere anche centinaia di chilometri per reperire aggregati che rispettino i requisiti previsti dai CAM: un paradosso che contraddice sia la logica economica che quella ambientale. Accogliamo con favore la deroga transitoria di trentasei mesi sulla dichiarazione delle singole frazioni di RRS: una scelta di buon senso che evita, nell'immediato, ricadute operative insostenibili. Ma resta il fatto che, senza un intervento organico sul sistema dell'economia circolare, i CAM rischiano di trasformarsi da leva di innovazione a vincolo difficilmente realizzabile. Servono misure coerenti e coordinate: la diffusione della demolizione selettiva, un quadro normativo chiaro sulle regole di utilizzo dei materiali da recupero, una fiscalità che renda meno conveniente il conferimento in discarica, incentivi e premialità per le stazioni appaltanti, e un impegno forte nella formazione dei progettisti. Solo così potremo far crescere davvero il mercato dei materiali riciclati e sostenere la transizione verso un calcestruzzo sempre più sostenibile. Atecap continuerà a rappresentare con determinazione queste esigenze nei tavoli

istituzionali, nella convinzione che il sistema Paese debba dimostrare di saper reagire con responsabilità e visione, trasformando una sfida complessa in un'opportunità concreta per l'intera filiera delle costruzioni.» >>> Giuseppe Ruggiu, Presidente Atecap I commenti degli ordini e collegi professionali **CONSIGLIO NAZIONALE GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI** «Il nuovo Decreto CAM è un passo decisivo verso l'edilizia del futuro, che nella sua attuazione innalza inevitabilmente l'asticella delle responsabilità e degli adempimenti. La categoria si impegnerà con la consueta professionalità per garantire che i nuovi standard di sostenibilità si traducano in opere di qualità, durature ed efficienti. È cruciale ora investire nella formazione continua per essere in grado di padroneggiare i nuovi protocolli di verifica, i mezzi di prova richiesti e le specifiche tecniche complesse, a garanzia della corretta applicazione della norma da parte delle stazioni appaltanti e a supporto del settore privato.» >>> Paolo Biscaro, Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati I Geometri ribadiscono la loro disponibilità a collaborare

con le Istituzioni e gli Enti per una corretta e pragmatica messa in opera dei Criteri Ambientali Minimi a partire da febbraio 2026 I primi commenti a "caldo" dei professionisti tecnici VALENTINA RAISA - A R C H I T E T T O «Considerando alcuni recenti novità legislative (pubblicazione della EPBD IV) e normative (ritiri e/o sostituzione di normative) era importante poter usufruire di una nuova versione aggiornata del decreto CAM. Il Decreto CAM essendo obbligatorio per l'edilizia pubblica deve essere necessariamente studiato dagli operatori del settore. Pertanto, anche se non è il suo obiettivo primario, induce ad un valido aggiornamento professionale e tecnologico (questo per le aziende che devono sviluppare prodotti in linea con le richieste). Permette quindi di essere preparati sulle più recenti richieste imposte dalle Direttive Europee, che sono implementate. Per quanto riguarda le novità, posto che ho necessità di leggere il testo con un po' di calma, ho potuto verificare che si è aggiunta una parte molto ben dettagliata inerente allo studio del ciclo di vita dell'edificio con riferimento a LCA e LCC; inoltre si parla di progettazione BIM e ho potuto verificare che, per quanto riguarda le diagnosi

energetiche, viene richiesto che siano realizzate solo in regime dinamico, non più stazionario. Per quanto riguarda la ventilazione degli ambienti, inoltre, è stato fatto un importante aggiornamento normativo, eliminando la citazione ad una norma ritirata nel 2024, la UNI 10339. Ho riscontrato alcune criticità su un punto che ho analizzato meglio, ossia quello della ventilazione degli edifici. Ritengo che l'imposizione di requisiti troppo stringenti, causi delle problematiche che forse non sono state ben analizzate dagli autori. Ad esempio, il fatto di raggiungere una classe di qualità dell'aria dell'edificio media (classe II) in edifici molto vecchi, dove non ci sono spazi necessari per ospitare impianti sia canalizzati che non canalizzati e dove sono al contempo da rispettare vincoli di rumorosità oltremodo bassi è impossibile. Il tutto anche in contesti, quelli pubblici, dove moltissimi istituti lamentano la mancanza di fondi per sostenere spese di efficientamento energetico. Sempre sul criterio inerente alla ventilazione degli ambienti ho verificato ancora una volta l'obbligo di installazione di centrali di ventilazione con recupero di calore. E' da notare che in climi caldi, come ad

esempio quello di Siracusa, non ha senso questo obbligo. Ad esempio ho realizzato dei calcoli energetici tramite i quali ho verificato che in un istituto scolastico (non utilizzato nella stagione estiva), un semplice e più economico impianto unidirezionale a portata variabile, senza recupero di calore, risulta più efficiente, energeticamente, rispetto ad uno bidirezionale con recupero di calore. Credo che spetti al progettista individuare la soluzione tecnologica più efficiente ed adatta al contesto in esame, se si parla di ventilazione meccanica degli edifici e non al legislatore! Abbiamo tutto il pacchetto delle UNI EN 16798 che ci insegna a fare questo.» >>> Valentina Raisa - Architetto esperto in certificazione energetica degli edifici, redazione di diagnosi energetiche ed analisi energetiche degli edifici, progettazione di sistemi edificio-impianto
M A R C O A B R A M - INGEGNERE CIVILE «Il tema delle abrogazioni e dei transitori è sempre uno dei più critici quando viene emessa una nuova legge. Sorge sempre la necessità di sapere se si applica o non si applica alla mia procedura di gara o al mio progetto. E se sono in corso d'esecuzione, se motiva una variante e di che tipo.

L'aspetto fondamentale che deve garantire una nuova legge e la continuità dell'azione amministrativa e quasi sempre l'invarianza finanziaria. Infatti, salvaguardare l'equilibrio economico degli strumenti di pianificazione e finanziari della stazione appaltante non è evidentemente un aspetto secondario. Ora, non me ne voglia nessuno, ma sul transitorio di questo nuovo CAM qualche criticità la intravedo.» >>> Marco Abram - Ingegnere Civile con esperienza nel settore della pratica tecnica amministrativa delle Opere Pubbliche. Prodotti da costruzione: i commenti delle aziende fornitrici
H E I D E L B E R G M A T E R I A L S I T A L I A «Il quadro regolatorio dei nuovi CAM rafforza il valore delle soluzioni sviluppate da Heidelberg Materials Italia. Mettiamo a disposizione del mercato due soluzioni interessanti: i calcestruzzi ECO CAM conformi ai Criteri Ambientali Minimi, con almeno il 5% di contenuto riciclato e i calcestruzzi ECO TM soluzioni "Tailor Made", progettate per massimizzare la percentuale di riciclato compatibile con le esigenze strutturali e con le specificità del progetto.» >>> Enrico Corio, Direttore Commerciale Heidelberg Materials Italia Calcestruzzi
S p a P r e s a d a : <https://www.ingenio->

[web.it/articoli/nuovi-cam-edilizia-la-filiera-reagisce-ecco-i-primi-commenti/](https://www.ingenio-web.it/articoli/nuovi-cam-edilizia-la-filiera-reagisce-ecco-i-primi-commenti/)